

Adozione e affido del minore

Le adozioni sono sempre esistite e perché avvengano occorre che il bambino sia dichiarato in stato di abbandono!

Se i genitori decidono di **non riconoscere** il bambino come loro figlio, trascorso il tempo necessario, il minore viene dichiarato **in stato di abbandono** e viene ritenuto **adottabile**. Inizia così l'iter che lo porterà ad avere una nuova famiglia.

Ogni bambino ha diritto di avere chi si occupa di lui in modo amorevole e responsabile!

Se un bambino è molto trascurato, maltrattato o addirittura abbandonato, ha bisogno per crescere di un'altra famiglia e può essere dato in adozione o in affido temporaneo ad un altro nucleo familiare.

- **La L.184 del 1983** sull'adozione e affido familiare afferma che un bambino ha diritto a una famiglia che si **prenda cura di lui** in modo amorevole e responsabile e dispone che con l'adozione il minore assuma lo **stato di figlio legittimo** della coppia adottante, della quale porterà anche il **cognome**.
- **Con il Decreto filiazione**, contenuto nella legge 149 del 2012, è caduta la **distinzione tra figli legittimi, adottivi e illegittimi, dando a tutti gli stessi diritti.**

Le adozioni sono IRREVOCABILI e chiudono ogni rapporto con la famiglia d'origine!

Sono diverse le **motivazioni** che conducono una coppia alla scelta di ricorrere all'adozione di un bambino; il più delle volte la scelta è dovuta alla maternità non realizzata della donna o all'incapacità di procreare da parte della coppia. Tuttavia, prima che il sogno di adozione si realizzi, trascorre un lungo periodo per **attese burocratiche**.

In **ITALIA** l'adozione è **consentita** a:

- coppie **sposate** da almeno 3 anni (se sono sposate da meno anni, devono aver convissuto in maniera stabile, senza separazioni, per almeno tre anni prima del matrimonio);
- coppie di **età superiore di almeno 18 anni a quella del bambino da adottare** (tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenni naturale o adottivo);
- coppie ritenute idonee, dal **Tribunale dei Minori**, a educare, istruire e mantenere uno o più minori (grazie alla collaborazione con i **Servizi Sociali**, il Tribunale dei Minori, si accerta dello stato di salute della coppia, della

disponibilità economica, delle caratteristiche dell'ambiente in cui la coppia vive e dei motivi che conducono a tale scelta, al fine di decidere, appunto, l'idoneità della coppia all'adozione).

I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all'adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all'età adulta.

Per l'AFFIDO non ci sono limiti d'età e non è prevista neppure una differenza minima/massima di età tra l'affidatario (colui che ha in affido il bambino) e il bambino!

Anche i **single** possono adottare, ma nel caso in cui tra l'adulto e il minore ci sia un **legame di parentela** o se ci è stato un **precedente lungo periodo di affidamento**, durante il quale è maturato un bel rapporto tra i due.

L'affidamento può essere fatto da coppie (sposate e non) o single, che abbiano o meno altri figli.

L'AFFIDO familiare è un intervento TEMPORANEO di aiuto alla famiglia di origine del bambino e al bambino stesso!

La **famiglia affidataria accoglie temporaneamente un minore a casa propria** e ha il DOVERE di rispettare la sua famiglia d'origine, il bambino e la loro storia, anche **in previsione del rientro del minore a casa propria.**

L'affido serve per permettere al minore di crescere in un **ambiente sereno e adeguato** durante il periodo in cui i suoi genitori sono in difficoltà che devono affrontare grazie al supporto e sostegno dei Servizi Sociali.

Una famiglia che intende prendere in affido un minore deve essere riconosciuta **idonea**, dopo una serie di incontri con lo psicologo e l'assistente sociale (che effettua anche visite a domicilio).

Se la famiglia affidataria è adatta ANCHE per l'adozione, e vuole veramente adottare questo bambino, lo può fare! Ciò è consentito dalla L.n.175 del 2015, se tra la famiglia affidataria e il bambino nasce un forte legame affettivo, sereno ed armonioso.

Nel caso in cui la famiglia affidataria, pur avendo un buon legame con il bambino, non volesse adottarlo, per lui si cerca un'altra famiglia. Oppure, se lo vuole adottare, ma non ha i requisiti giusti per l'adozione, al bambino si cercherà una famiglia diversa.

L'affidamento può essere:

- **Residenziale** (consensuale o coatto/giudiziario): il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte (vive con loro), ma ha rapporti periodici con la propria famiglia. L'affidamento residenziale **consensuale** è possibile grazie al **consenso della famiglia d'origine**; viene attivato dal **giudice tutelare del minore**. Invece, l'affidamento residenziale **coatto** (detto anche giudiziario) è disposto dal **Tribunale dei Minori** e realizzato dai **Servizi Sociali** del proprio Comune, in quanto **non c'è il consenso della famiglia d'origine** per tale intervento.
- **Diurno**: il bambino trascorre con la famiglia affidataria solo una parte della giornata e la sera torna a casa dai suoi genitori.
- **Affido Diurno Educativo**: si preferisce lasciare il minore all'interno della propria famiglia d'origine, mandando l'educatore al domicilio del minore per un numero variabile di ore settimanali.

Adozione Internazionale

Le adozioni internazionali sono regolate dalla **Convenzione dell'Aja del 29 maggio del 1993**.

L'Adozione Internazionale si basa sugli stessi principi di quella nazionale, ma prevede **tempi di attesa inferiori**, ma **costi più alti** ed è curata da **enti specializzate** (che fanno da intermediari tra la coppia che intende adottare e il Paese del bambino e che seguono tutto l'iter di adozione).

Le adozioni internazionali prevedono un periodo di **affido preadottivo**, di circa un anno, volto all'integrazione familiare e sociale del piccolo nel nuovo contesto di vita.

La **scelta dello Stato di provenienza** del piccolo è legata a fattori sentimentali e solo in rari casi è casuale!

I genitori adottivi devono risiedere per un periodo di almeno 10 giorni, se il bimbo ha meno di cinque anni, nel suo Paese d'origine, al fine di conoscerlo e socializzare con lui. Non va sottovalutato che il piccolo è costretto a lasciare il suo Stato, la sua lingua e le sue abitudini, anche se il vantaggio è quello avere una nuova famiglia che gli vuole bene!

Adozione a distanza

“ Cambia il futuro di un bambino con l'adozione a distanza. Con meno di 1 € al giorno potrai garantirgli accesso a cure, cibo, acqua potabile e istruzione.

Riceverai foto, lettere dal bambino adottato e aggiornamenti dalla sua comunità per seguire la sua crescita e vedere come impieghiamo il tuo contributo.

Compila il form per attivare subito l'adozione a distanza online”.

[\(\[www.adozioneadistanza.actionaid.it\]\(http://www.adozioneadistanza.actionaid.it\)\)](http://www.adozioneadistanza.actionaid.it)

L'adozione a distanza consiste in un aiuto economico al bambino e alla sua famiglia, senza portarlo via dal suo Paese d'origine e dai propri genitori.

I costi di adozione a distanza variano e, solitamente, durano finché il bambino non è cresciuto ed è in grado di mantenersi da solo.